

3) Il Comitato esecutivo

Quest'organo non è più previsto dal decreto legislativo 21 aprile 1999 n. 116, per cui esso ha svolto un'attività soltanto residuale e nel periodo 1° gennaio/30 aprile 1999 si è riunito 8 volte.

Il Comitato esecutivo, ai sensi dell'art. 15 della legge 559/66 (oggi soppresso), aveva il potere consultivo previsto alla lett. a) *"esprime il proprio parere sul programma annuale di attività e sul bilancio consultivo da sottoporre al Consiglio di amministrazione, sul Regolamento di servizio e sul Regolamento del personale dell'Istituto"*; deliberava l'assunzione e la promozione del personale non dirigente e ne risolveva il rapporto di lavoro con l'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del personale; autorizzava le spese di importo non superiore ai 200 milioni; autorizzava, nello stesso limite, le operazioni di vendita di prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti ed a privati italiani e stranieri e l'assunzione di commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del Provveditorato Generale dello Stato, in materia grafica. Autorizzava le azioni giudiziarie e le transazioni quando la materia contestata non superasse i 40 milioni; autorizzava la stampa delle pubblicazioni, di cui al terzo e quarto comma dell'art. 2, di costo non superiore ai 60 milioni; adottava, in caso di urgenza e salvo ratifica, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta esclusione per la deliberazione del programma annuale di attività, del bilancio consuntivo, del Regolamento di servizio degli uffici e di acquisto, alienazione, permuta di beni immobili, di accensione di mutui, di costituzione di ipoteche o di privilegi su beni di proprietà.

Il Comitato esecutivo, nel corso del periodo preso in considerazione, ha deciso prevalentemente in ordine al personale dell'Istituto (inquadramenti, licenziamenti, dimissioni, ecc.) nonché, nei limiti della competenza per valore, in ordine ad acquisti, forniture e servizi.

4) Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori, già nominato con DM 12 agosto 1997 è rimasto in carica sino al 25 settembre 2000 ed è stato quindi rinnovato, sotto il rigore della nuova normativa, l'8 novembre 2000.

In proposito va osservato che ai sensi dell'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 559, quale vigente prima della novella introdotta dal D.Lvo. n. 116/99, il Collegio dei revisori era composto da tre revisori effettivi e da tre supplenti. Il presidente e il suo supplente erano scelti tra i funzionari della Ragioneria Generale dello Stato di qualifica non inferiore a quella allora prevista di ispettore generale. Due membri, uno effettivo e uno supplente, erano scelti tra i funzionari in servizio al Provveditorato Generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella, all'epoca, di direttore di divisione; gli altri due membri, uno effettivo ed uno supplente, provvisti dei requisiti indicati dal regolamento, erano scelti, su terne appositamente indicate dai sindacati, tra il personale dell'Istituto.

Il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, ha modificato il detto art. 12 della legge 13 luglio 1966 n. 559 prevedendo che i componenti il Collegio debbano essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e che solo il Presidente e il suo supplente debbano appartenere ai ruoli dirigenziali del Dicastero vigilante.

Una tale modifica, con la conseguente riserva della provvista dai ruoli ministeriali per il solo Presidente ed il suo supplente, trova la sua giustificazione nelle finalità generali perseguite con il D.L.vo n. 16/1999 di riordino dell'Ente in vista della sua trasformazione in società per azioni, com'è detto nella relazione illustrativa dove si legge che "l'art. 6 adegua il previgente modello dell'Organo di controllo a quello del Collegio Sindacale

delle società per azioni”.

Il comma 2 dell’art. 6, infatti, ripete, anche letteralmente, la formula del secondo comma dell’art. 2397 c.c. .

Nel corso dell’esercizio 1999, il Collegio si è riunito n. 36 volte mentre nell’anno 2000 n. 23 volte di cui 21 con la vecchia composizione e 2 volte con l’attuale; ha assistito a tutte le sedute degli Organi dell’Istituto, intervenendo, se del caso, anche con suggerimenti.

In adempimento dei propri obblighi, il Collegio ha proceduto ad analisi a campione dei fatti di gestione e delle delibere presidenziali, soffermandosi e chiedendo informazioni più dettagliate in ordine alle fattispecie di maggior rilievo; ha effettuato verifiche a campione delle giacenze di magazzini nonché accertamenti in merito alle dichiarazioni ed alla regolarità dei versamenti contributivi (assicurativi, previdenziali ed assistenziali) e fiscali. Periodicamente, ha proceduto, altresì, alle verifiche di cassa.

Inoltre, il Collegio dei Revisori ha verificato i bilanci di esercizio e consolidati; bilanci certificati, per il 1999 e per il 2000, da parte della società “Price Waterhouse”.

Per quanto attiene ai bilanci consolidati il Collegio ha provveduto all’esame dell’area, dei criteri di consolidamento e delle schede contenenti i dati riassunti e riclassificati dei singoli bilanci delle Società consolidate.

Con riguardo al Collegio dei revisori va rilevato che, nel corso del 1999, dopo l’attribuzione delle deleghe di cui si è detto, l’organo di controllo, nella propria riunione del 21 settembre 1999, si è fatto carico di quanto rilevato dal Magistrato della Corte e di cui innanzi si è detto (pag. 11) e, dopo approfondito esame, ha ritenuto che lo spostamento del “baricentro” della gestione operato dalle delibere di cui innanzi si è detto, imponeva al Collegio di convertire l’attività da esso innanzi svolta, assistendo alle sedute del Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo, in attività sindacale “ex post” rispetto alle scelte di gestione.

Tale conversione doveva avvenire, secondo il Collegio, in funzione delle concrete modalità di formalizzazione della gestione delle deleghe quali adottate dal Presidente e dal Direttore Generale dell'I.P.Z.S. dopo il 9 settembre u.s..

Pertanto, il Collegio riteneva che l'esercizio della propria funzione dovesse informarsi alle sottoindicate linee generali, suscettibili di ulteriori specificazioni:

- 1)** esame degli atti di organizzazione dell'azienda in generale e specificatamente delle procedure amministrative, finalizzate al flusso di informazioni tra le diverse realtà operative aziendali;
- 2)** esame degli atti di gestione nella accezione più vasta (personale, acquisti di beni e servizi, alienazioni, operazioni finanziarie, etc.);
- 3)** esame delle direttive impartite alle società partecipate e, specificatamente, quelle sulle connesse procedure amministrativo-contabili miranti alla redazione del bilancio consolidato del gruppo I.P.Z.S..

Ai fini degli esami di cui sopra, il Collegio riteneva che gli atti, repertoriati e raccolti organicamente in relazione alla carica di coloro che li avevano posti in essere, dovevano essere esaminati, tenendo conto delle peculiari caratteristiche nonché dell'entità dei relativi importi.

E la Corte non può che convenire, in linea di principio, con un tale modulo procedimentale impostosi dal Collegio dei revisori, anche se non può, parimenti, non rilevare che trattasi di un adattamento delle proprie originarie funzioni al nuovo modello organizzativo in concreto attuatosi, modello che, come si è detto, è auspicabile che, con il ritorno della gestione alla normalità, torni pur esso ad una stretta osservanza della più precisa previsione legislativa.

5) Emolumenti

Con decorrenza 1° gennaio 1994 fino al 30 settembre 1999, il Ministro del Tesoro ha fissato gli emolumenti in £. 13.000.000 (annue lorde) per il Presidente del Collegio dei revisori, £. 10.000.000 (annue lorde) per i componenti del Collegio dei revisori, £. 1.000.000 (annue lorde) per i componenti supplenti del suddetto Collegio. Con decorrenza 1° ottobre 1999, il Ministro del Tesoro, (con nota del 15 ottobre 1999) ha variato gli emolumenti in £. 25.000.000 (annue lorde) per i componenti del Collegio dei revisori, £. 5.000.000 (annue lorde) per i componenti supplenti del suddetto Collegio.

Il gettone di presenza da corrispondere è determinato in £. 225.000 (lorde) sino al 30 settembre 1999, mentre dal 1° ottobre 1999 è fissato in £. 300.000 (lorde), per ciascuna seduta.²

A proposito degli emolumenti dei membri del Collegio sindacale, per ragioni di correttezza, va riferito che, con nota del Ministro pro-tempore del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 22 gennaio 2001, gli emolumenti da corrispondere ai componenti dell'Organo collegiale dell'Istituto sono stati determinati come segue:

² Per il Magistrato della Corte dei conti è previsto un gettone di presenza di £. 300.000 lorde.

	Importo dopo il 22 gennaio 2001	Importo dal 1 ottobre 1999
Presidente del Collegio dei Revisori	£. 35.000.000 annue lorde	£. 25.000.000 annue lorde
Componenti effettivi del Collegio dei Revisori	£. 25.000.000 annue lorde	£. 25.000.000 annue lorde
Presidente supplente del Collegio dei Revisori	£. 12.000.000 annue lorde	£. 5.000.000 annue lorde
Componenti supplenti del Collegio dei Revisori	£. 12.000.000 annue lorde	£. 5.000.000 annue lorde

Per gli stessi, inoltre, il gettone di presenza da corrispondere a coloro che partecipano alla riunione dell'organo di revisione è stato determinato in £. 400.000 lorde per ciascuna seduta con decorrenza 1 gennaio 2001.

In merito ad una tale determinazione ministeriale, il Magistrato della Corte ha chiesto, con nota del 5 febbraio 2001, al Provveditore Generale dello Stato, allora reggente, ed al quale competeva la proposta al Ministro per la determinazione dei detti emolumenti, di far conoscere se tale proposta vi era stata, e qualora la proposta fosse stata negli stessi termini della determinazione del Ministro, in base a quali valutazioni erano stati determinati gli anzidetti aumenti.

In particolare, si chiedeva di specificare le considerazioni in base alle quali la misura del gettone di presenza per i partecipanti all'Organo di revisione fosse superiore al gettone di presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi, quindi, gli stessi revisori.

Inoltre, il magistrato riteneva altresì degna di essere approfondita la circostanza per cui ai membri del Collegio di revisione spettasse sia un compenso fisso, sia un compenso per ogni singola seduta del Collegio.

In merito a tale richiesta l'allora Provveditore Generale dello Stato reggente rispondeva che, anzitutto, si confermava che la suddetta determinazione del Ministro era conseguente alla proposta del Provveditore da esso formalizzata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 24 luglio 1967, n. 806, con nota n. 3309 del 22 gennaio 2001 e che l'iniziativa di proporre gli aumenti di cui trattasi rispetto agli emolumenti già fissati

nella determinazione del Ministro pro-tempore del 15 ottobre 1999, traeva origine dalla valutazione di opportunità di equiparare il compenso del Presidente del Collegio a quello dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Poligrafico. A tutte le sedute del suddetto Consiglio, ai sensi dell'art. 13 del menzionato D.P.R. n. 806/1967, partecipava infatti il Collegio dei revisori convocato dal Presidente dello stesso Istituto. Conseguentemente si era ritenuto opportuno graduare l'adeguamento sia dell'emolumento del Presidente supplente sia quello degli altri componenti e dei loro supplenti.

Per quanto atteneva al Presidente del Collegio la stessa nota del Provveditore reggente poneva in evidenza la personale responsabilità di questo in materia tributaria considerato che lo stesso era tenuto alla firma, unitamente al Presidente dell'Istituto sottoposto a revisione, dei documenti fiscali di dichiarazione del reddito proprio dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mod. 770) e di corresponsione di somme a terzi da parte dello stesso Istituto nella qualità di sostituto d'imposta (mod. 760).

Relativamente agli altri componenti il Collegio, impegnati nell'attività di revisione, si evidenziava che, in considerazione dell'ampia delega attribuita dal Consiglio di Amministrazione al Presidente dell'Istituto, il compito che i suddetti erano chiamati a svolgere richiedeva continua e responsabile opera di vigilante presenza diretta all'esame ed alla verifica sia delle procedure che degli atti.

In ordine infine alla circostanza evidenziata della contemporanea corresponsione di un compenso annuo non legato alla presenza e di un emolumento fisso per ogni singola seduta del Collegio, si faceva presente che trattavasi di corresponsioni che nulla innovavano in materia ma rappresentavano una modalità di ricompensa dei revisori dei conti delle Società e degli Enti, per cui uno non escludeva l'altro.

L'assegno annuo, infatti, era riconducibile alla retribuzione prevista dall'art. 2402 del c.c. per i collegi sindacali, mentre al c.d. "gettone di

presenza", si poteva attribuire un carattere indennizzatorio per il revisore, legato alla sua partecipazione attiva alle sedute indette per il controllo in loco dell'amministrazione dell'Ente e la vigilanza sull'osservanza delle leggi che richiede a ciascun componente, compresi i supplenti, un continuo aggiornamento professionale, l'esame delle nuove leggi per una costante attività di accertamento e controllo sulla gestione dell'Istituto.

A seguito di queste argomentazioni - che non erano state ritenute convincenti da parte del Magistrato - lo stesso comunicava con nota del 4 aprile 2001 di volerne rimettere ogni definitiva determinazione, in merito alla legittimità ed alla congruità della misura dei detti compensi, alla Corte in sede collegiale.

Non poteva, infatti, non rilevarsi la mancanza di ogni motivazione circa la determinazione del compenso annuale per il Presidente, ed i componenti supplenti dello stesso Collegio, potendosi ritenere incongrua la misura del compenso del Presidente del Collegio dei revisori, uguale a quella del Presidente del Consiglio di amministrazione, e l'aumento di oltre il doppio in misura del compenso del Presidente e dei revisori supplenti.

A seguito della nota del Magistrato della Corte dei conti l'Istituto si è astenuto dalla corresponsione ai membri del Collegio degli emolumenti quali determinati con la nota del Ministro del Tesoro in data 22 gennaio 2001.

In proposito si deve rilevare che la determinazione del Ministro in data 22 gennaio 2001 è pressoché coeva alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001 (successiva quindi alla detta determinazione ministeriale).

Non risulta invero dalle note del Ministro né dalla proposta dell'allora Provveditore Generale reggente, né inoltre dalle successive delucidazioni fornite dallo stesso, se nella fissazione dei detti compensi si

sia tenuto conto dei criteri fissati nella direttiva del Presidente del Consiglio.

La Corte pertanto ritiene che una tale verifica vada compiuta e che, dovendosi ritenere la direttiva del Presidente del Consiglio, registrata dalla Corte in data 23 gennaio 2001, conforme a legge, gli emolumenti di cui si tratta potranno ritenersi congrui e legittimi se, appunto, derivanti dall'applicazione dei criteri fissati dal detto atto di indirizzo.

In questi sensi, pertanto, l'indagine va completata e, all'esito della stessa, il relativo giudizio dovrà conformarsi al criterio che si è indicato.

CAPITOLO III

La Vigilanza del Servizio Centrale del Provveditorato Generale dello Stato

Nell'anno 1999 e nell'anno 2000 si è continuata a svolgere, da parte del Ministero del Tesoro, a mezzo Provveditorato Generale dello Stato, l'attività di vigilanza sull'Istituto e il titolare del Provveditorato Generale dello Stato, prima, ed il funzionario che ad esso è succeduto nelle residue funzioni, poi, hanno continuato a partecipare al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto senza diritto di voto.

E' necessario, infatti, ricordare che, sia durante l'esercizio 1999, sia durante l'esercizio 2000, sono rimaste vigenti le tradizionali attribuzioni, quale organo di vigilanza, del Provveditorato Generale dello Stato e il modo di essere dei rapporti, di varia natura, tra questo e l'Istituto.

Come si è detto nelle precedenti relazioni, la produzione e la fornitura di carta bianca da lettere, di buste, di stampati, di prodotti cartotecnici; delle carte valori e dalle carte rappresentative di valori; delle pubblicazioni di ogni genere, comprese quelle aventi carattere artistico, scientifico letterario e culturale, occorrenti alle varie Amministrazioni dello Stato, sono eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, su ordinazione del Provveditorato Generale dello Stato, sulla base dei fabbisogni comunicati dalle Amministrazioni centrali o delle richieste straordinarie motivate.

Il Provveditorato Generale dello Stato, inoltre, esamina i fabbisogni annuali nonché le singole richieste straordinarie e, sulla base delle motivazioni e delle disponibilità degli stanziamenti previsti nei competenti capitoli di spesa, li approva e li trasmette all'Istituto Poligrafico per l'esecuzione delle relative produzioni nei termini stabiliti.

Per le forniture che non possa eseguire direttamente, per i motivi di cui all'articolo 3 della legge 13 luglio 1966, n. 559, l'Istituto Poligrafico

chiede al Provveditorato Generale l'autorizzazione ad affidare le relative commesse a stabilimenti di terzi.

Il modo di essere della vigilanza sull'Istituto e, soprattutto, i suoi rapporti con lo stesso, erano però destinati ad atteggiarsi diversamente a seguito delle riforme riguardanti il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Economia e Finanze).

Infatti, con il D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, il Provveditorato Generale dello Stato è stato inserito, come servizio centrale, nel Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro.

In conseguenza, poi, dell'affidamento alla CONSIP S.p.A. (D.M./Tesoro del 24 febbraio 2000) dell'incarico di stipula di convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni o servizi per conto delle amministrazioni dello Stato, il Servizio Centrale del Provveditorato Generale dello Stato, con D.P.R. del 22 marzo 2001, n. 147, è stato soppresso e le sue residue competenze sono state parzialmente attribuite al "*Servizio Centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione*", operante nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi; mentre il controllo e la vigilanza sulla produzione dei valori è stato affidato al Dipartimento del Tesoro.

La vigilanza, di conseguenza, è passata, per una parte, al detto servizio centrale e, per altra parte, al Dipartimento del Tesoro.

CAPITOLO IV

Il Modello Organizzativo

In merito alla struttura dell'ente la Corte ha già riferito, con la relazione sugli esercizi 1997 e 1998, dando contezza degli studi allora espletati e dei risultati ai quali si era giunti.

Il nuovo modello organizzativo fu alla fine approvato nelle sedute del 25 e 30 novembre 1998 e, successivamente, dal Dicastero vigilante, che le ha assentite con nota del 19 marzo 1999, prot.1582.

Esso presenta la seguente articolazione:

- a) Direzione Generale
- b) Divisioni;
- c) Direzioni centrali;
- d) Stabilimenti;
- e) Servizi.

A parte la Direzione Generale, mette conto rilevare che alla **Divisione Area Operativa** fanno capo le seguenti strutture:

- a) Direzione della produzione industriale e, quindi, i cinque stabilimenti dell'Istituto di Roma e Foggia,
- b) Direzione editoriale;
- c) Direzione sviluppo produzioni industriale e progetti speciali;
- d) Servizio ricerche e nuovi prodotti;
- e) Servizio impianti e infrastrutture;

mentre, alla **Divisione Area Gestione Risorse**, fanno capo le ulteriori, seguenti, strutture:

- a) Direzione del personale e relazioni industriali;
- b) Direzione amministrativa di contabilità e riscontro;
- c) Direzione marketing e commerciale;
- d) Direzione affari legali e contratti;
- e) Direzione produzioni telematiche e informatica aziendale;

f) Servizio igiene industriale e medicina del lavoro.

Con riguardo, poi, alle Divisioni, si rileva che le Divisioni si presentano come strutture organizzative cui fanno capo direzioni centrali, stabilimenti e servizi.

Le Direzioni Centrali - amministrative e tecniche - sono strutture organizzative preposte all'attuazione di funzioni di specifica pertinenza, finalizzate al conseguimento degli obiettivi aziendali, quali determinati dai programmi pluriennali ed annuali; le Direzioni Centrali sono articolate in settori che svolgono le funzioni assegnate dalle disposizioni per il funzionamento dei servizi.

Nell'ambito delle rispettive funzioni esplicitate dalle disposizioni per il funzionamento dei servizi, e dagli indirizzi budgettari, le Direzioni centrali provvedono all'emanazione di direttive nell'ambito delle attività e dei controlli di competenza.

Gli Stabilimenti, invece, sono unità operative preposte alla produzione di beni e servizi, prevalentemente omogenei sotto il profilo merceologico, in insediamenti industriali adeguati e funzionali agli indirizzi e budget aziendali, da seguire e realizzare in regime di autonomia dell'organizzazione produttiva e nel rispetto delle direttive sia generali che specifiche.

In esecuzione di quanto previsto dalle disposizioni per il funzionamento dei servizi, gli Stabilimenti operano in regime di autonomia per quanto concerne l'organizzazione della produzione e le attività collaterali di pertinenza di ciascuno di essi, peraltro, nell'osservanza dei collegamenti interaziendali e degli obiettivi programmatici budgetari da realizzare. Gli Stabilimenti grafici e la "Sezione Zecca" sono articolati in Settori e Reparti; gli Stabilimenti cartari in Settori e, tenuto conto delle previsioni contrattuali, in Uffici, Officine e Reparti, che svolgono le funzioni assegnate dalle Disposizioni per il funzionamento dei servizi. Per l'Officina Carte Valori e la "Sezione Zecca",

sono osservate le previsioni di legge in essere e le relative norme di attuazione.

I servizi sono strutture funzionali che curano il perseguimento di obiettivi specifici o lo svolgimento di attività strumentali, di attività di supporto ed assistenza alle Divisioni, alle Direzioni Centrali ed agli Stabilimenti.

A fronte della nuova organizzazione deliberata dal Consiglio d'amministrazione nelle sedute del 25 e 30 novembre 1998, sono stati, altresì ridefiniti i livelli dirigenziali responsabili:

- 1) le Divisioni, rette da un Direttore di divisione;
- 2) le Direzioni Centrali rette da un Direttore Centrale;
- 3) gli Stabilimenti retti da un Direttore o da un Direttore centrale in funzione dell'importanza e delle dimensioni dello Stabilimento medesimo;
- 4) i Servizi, retti da un Direttore.

Inoltre, i Direttori centrali possono essere assegnati alle Divisioni per ivi svolgere funzioni rilevanti.

I Direttori possono, altresì, essere assegnati a funzioni nell'ambito della Divisione o essere posti in posizione vicaria a un Direttore centrale.

I Dirigenti coadiuvano i livelli dirigenziali superiori, svolgendo le funzioni loro assegnate e assumendo le conseguenti responsabilità; nell'ambito degli Stabilimenti, sono responsabili di specifiche o significative linee o aree di produzione.

Successivamente alla promulgazione del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 che ha abrogato l'art. 24 della L. 559/66, l'organizzazione di cui alle delibere consiliari 25 e 30 novembre 1998 è rimasta confermata, nella sua operatività. Per quanto riguarda, invece, l'organizzazione gerarchica dei livelli dirigenziali, il venir meno delle disposizioni di riferimento ha comportato che l'individuazione dei livelli

gerarchici è connessa unicamente all'attribuzione delle funzioni operative assegnate.

Circa l'organizzazione interna ed a seguito dell'avvenuta approvazione del piano industriale di cui si è cennato in precedenza, il Consiglio di amministrazione nella seduta 9 settembre 1999, ha approvato le linee organizzative generale e gli indirizzi per la gestione delle risorse umane attuative del suddetto piano onde pervenire alla graduale attuazione di un modello organizzativo articolato in business unit.

Nelle sue linee generali il piano prevede:

- 1)** una specifica attenzione per l'organizzazione professionale e per un mix qualitativo funzionale allo sviluppo imprenditoriale;
- 2)** circa il personale direttivo, un rafforzamento manageriale anche attraverso implementazioni esterne per nuove posizioni mancanti o per sostituzioni;
- 3)** gestione del personale ispirate ai seguenti criteri:
 - a)** assunzioni, secondo necessità e per professionalità occorrenti attraverso selezioni effettuate tramite società specializzate;
 - b)** gestione delle risorse volte a valorizzare le professionalità per un livello sempre più elevato con possibilità di crescita e mobilità interna;
 - c)** politica retributiva volta a valorizzare il merito.

CAPITOLO V

Il Personale

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Istituto, antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/99, era disciplinato ai sensi delle leggi 13 luglio 1966, n. 559, 20 aprile 1978 e n. 154 dell'11 luglio 1988, n. 266.

- a) Infatti, per i dirigenti, il loro trattamento economico e normativo era previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, 300, dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali, dai trattamenti integrativi aziendali previsti dal Regolamento del Personale e dagli accordi interconfederali del settore industriale, ad eccezione di quelli relativi ai licenziamenti collettivi.

Con delibere adottate dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 25 novembre e 30 novembre 1998 è stato modificato il Regolamento del personale, (Parte Prima - Dirigenti) e, in conseguenza di tali modifiche, il trattamento giuridico ed economico del personale dirigente è stato disciplinato ai sensi della precitata legge n. 559/1966, dal CCNL per i dirigenti di aziende industriali e relativi accordi integrativi e dalle disposizioni del regolamento del personale;

- b) per quadri, impiegati ed operai, il trattamento economico e normativo era disciplinato da contratti collettivi di lavoro per le aziende grafiche e cartarie, dai trattamenti integrativi aziendali previsti dal Regolamento del Personale, dalle leggi vigenti in materia di lavoro e dagli accordi interconfederali del Settore industriale, ad eccezione di quelli relativi ai licenziamenti collettivi.